SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

344ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 17515

Annunzio di stralcio di articoli dal disegno di legge n. 1088 e di loro deferimento, come nuovo disegno di legge (n. 1088-*bis*), a Commissione permanente in sede deliberante . 17515

Approvazione da parte di Commissione permanente 17515

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 17516 e *passim*
BARDI, *relatore* 17527, 17538
* CARRARO 17524, 17526
CIFARELLI 17535
FILETTI 17523
GALANTE GARRONE 17532
GRONCHI 17537
IANNELLI . . . . . *Pag.* 17534
LEONE . . . . . 17519 e *passim*
LISI 17518
MONTINI 17531
NENCIONI . . . . . 17529 e *passim*
OLIVA . . . . . 17516 e *passim*
PIERACCINI 17536
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 17528, 17539
SCELBA 17522
TERRACINI 17536
TOMASSINI 17533
VERONESI 17533

Votazione a scrutinio segreto . . 17539, 17541

SUI LAVORI DEL SENATO E SULLA COLLOCAZIONE DEI VARI GRUPPI IN AULA

PRESIDENTE 17515

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1130)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore *11,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CELIDONIO, AVEZZANO COMES, BLOISE, FORMICA, BARDI, CATELLANI, CASTELLACCIO, VIGNOLA, ALBANESE, FERRI, RIGHETTI, SEGRETO e MINNOCCI. — « Disciplina per l'assunzione di personale presso le pubbliche Amministrazioni e presso Enti di diritto pubblico ed assimilati » (1340).

ALESSANDRINI, COLLEONI, NOÈ, TORELLI, DERIU e DALVIT. — « Norme per consentire agli enti cooperativi specializzati l'acquisizione di nuove farmacie » (1341).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e relativi Allegati, stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata al Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (1342).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) ha approvato il seguente disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonchè in materia di contabilità agraria » (1088), *con il seguente nuovo titolo*: « Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria ».

Annunzio di stralcio di articoli dal disegno di legge n. 1088 e di loro deferimento, come nuovo disegno di legge (n. 1088-*bis*), a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che dal disegno di legge n. 1088 sono stati stralciati gli articoli 1 e 2 che vengono a costituire un disegno di legge a sè, che assume il n. 1088-*bis*, con il seguente titolo: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario ».

Quest'ultimo disegno di legge resta deferito alla 8ª Commissione permanente, in sede deliberante, con i pareri della 5ª e della 11ª Commissione e della Giunta consultiva per gli affari delle Comunità europee.

Sui lavori del Senato e sulla collocazione dei vari Gruppi in Aula

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la presenza pressochè al completo in questi giorni dei senatori in Aula ha dimostrato

in primo luogo — e tengo a sottolinearlo a lode dei colleghi e a confutazione di certe avventate critiche — con quale alto senso di responsabilità e — tenuto conto degli orari a cui tutti sono sottoposti — con quale attaccamento tutti i membri dell'Assemblea attendano al compimento del loro dovere; ma la pressochè unanime presenza ha in secondo luogo fatto riaffiorare l'antico problema della necessità di utilizzare tutti i seggi disponibili per rendere meno scomode le sedute e più chiara la configurazione dei Gruppi. Questa necessità è ancora più evidente dopo l'adozione del sistema elettronico di votazione.

Confermando il proposito di non recedere dalla ricerca di qualche utile innovazione, devo fare appello proprio in queste giornate ai colleghi perchè collaborino per la piena utilizzazione di tutti i posti disponibili. Ciò può avvenire se i colleghi del Gruppo democristiano avranno la cortesia di spostarsi leggermente di qualche seggio sulla loro sinistra, in modo da occupare anche i seggi che visibilmente restano spesso liberi. Se ad analogo conseguente spostamento consentiranno i Gruppi contigui, si avrà il risultato di permettere ad ogni senatore di avere un seggio disponibile.

Nella speranza di poter anche a questo problema dare presto una soluzione definitiva, ringrazio tutti i colleghi dell'aiuto che daranno a conseguire l'auspicata soluzione provvisoria.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sia dia lettura dell'emendamento 3. 0. 1, presentato dal senatore Angelini e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. . . .

« Al procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili, di cui all'articolo 2, sono applicabili le norme di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge anche per quanto riguarda il contenuto della sentenza, la sua efficacia e la sua annotazione ».

3. 0. 1 ANGELINI, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Questo emendamento era stato studiato per alleggerire tutto il seguito del disegno di legge dalla noiosa ripetizione della dizione « scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili ».

Siccome però si è constatato che questa dizione banale e pesante è tuttavia quella che assicura una maggiore precisione, io dichiaro (e credo di essere d'accordo con i colleghi che hanno collaborato col senatore Leone) di ritirarlo, nell'intesa che, in sede di coordinamento e nel prosieguo dell'esame degli articoli, si ponga attenzione a non trascurare di citare anche la cessazione degli effetti civili ovunque si parli di scioglimento di matrimonio.

P R E S I D E N T E . Poichè da parte di onorevoli colleghi spesso ci si riferisce al coordinamento — al quale si provvederà d'accordo col relatore, il Governo e i principali esponenti dei Gruppi in una riunione da effettuare nel corso delle dichiarazioni di

voto — ricordo che il coordinamento stesso ha precisi limiti, per cui è da escludere che, in quella sede, possano essere introdotti emendamenti.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 4.

La domanda di scioglimento di matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto.

Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o giuridicamente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ai sei mesi.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Da parte del senatore Lisi e di altri senatori e da parte del senatore Brusasca e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti a tale emendamento.

Si dia lettura dei tre emendamenti.

B O R S A R I , *Segretario*:

Anteporre al primo comma i commi seguenti:

« La domanda di scioglimento di matrimonio, o di cessazione degli effetti civili, non è proponibile per i matrimoni rispettivamente contratti a norma del Codice civile, o trascritti a seguito del rito religioso, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La domanda non è parimenti proponibile quando esistano figli minori o inabili ».

4. 10 OLIVA, DI GRAZIA, DEL NERO, PERRINO, LOMBARDI, SCIPIONI

All'emendamento 4. 10, *sostituire il secondo comma con il seguente*:

« La domanda di scioglimento non è parimenti proponibile quando esistano figli minori degli anni 16 e non emancipati ».

4. 10/1 LISI, BATTISTA, FALCUCCI Franca, NOÈ, CARRARO, MAZZAROLLI, BRUSASCA, PICCOLO, GENCO, TRABUCCHI

All'emendamento 4. 10, *al secondo comma, dopo le parole*: « figli minori », *inserire le altre*: « che non abbiano già compiuto i sedici anni ».

4. 10/2 BRUSASCA, BARRA, MONTINI, FALCUCCI Franca, CARRARO, MAZZAROLLI, LISI, PICCOLO, GENCO, BATTISTA, NOÈ, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Faccio presente che l'emendamento 4. 10 viene modificato, nel senso che dopo la parola: « minori » sono inserite le altre: di quindici anni ».

L I S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, dichiaro subito, anche a nome degli altri firmatari, che ritiriamo gli emendamenti 4. 10/1 e 4. 10/2.

Siamo pressochè alla conclusione della discussione di questa legge e dobbiamo darci reciprocamente atto che ognuno di noi, ferme le posizioni in merito alla inopportunità di questa legge, quando si è trattato di entrare nel merito della medesima ha cercato di collaborare per migliorarne il testo e per attenuarne le negative conseguenze. Sono stati respinti alcuni nostri emendamenti che cercavano di migliorare la legge in relazione al coniuge non colpevole. Anche prendendo atto dei motivi che hanno indotto a proporre la legge Baslini-Fortuna (matrimoni frantumati, casi pietosi, comunioni familiari che non potevano continuare) su una cosa dobbiamo tutti concordare e cioè che quando un matrimonio si rompe sia per colpa di un coniuge sia per colpa di entrambi, sia perchè non è stato valutato bene il gesto che si faceva al momento di contrarre matrimonio, la preoccupazione deve andare ai figliuoli i quali non hanno mai colpa che il matrimonio contratto dai loro genitori sia andato in frantumi.

Se è vero come è vero che il legislatore debba essere sensibile alle conseguenze di un matrimonio in frantumi tanto che per questa sensibilità si può giungere allo scioglimento del matrimonio, io penso che, in coerenza con questa nostra sensibilità anche sociale, noi dovremmo prestare attenzione per evitare che si crei un danno maggiore per le persone che non hanno nessuna colpa di un matrimonio rotto: cioè per i figlioli, soprattutto minori.

Nell'emendamento 4. 10 non diciamo che lo scioglimento del matrimonio debba essere rifiutato; ne facciamo soltanto una questione di proponibilità, cioè che la domanda di scioglimento del matrimonio non possa essere proposta fino a che vi siano dei figli che non abbiano superato i quindici anni di età o che siano inabili. Qual è il motivo di questo? Senza usare parole stucchevoli (anche per non essere ripreso un'altra volta), voglio far notare che abbiamo tutti dei figlioli e sappiamo quanto i nostri figlioli abbiano bisogno di noi. Quante volte, anche di fronte a matrimoni in frantumi, i coniugi cercano di salvare le apparenze con i figli, proprio per cercare di portarli più serenamente possibile alla maturità! Sappiamo quanto scarsamente sia tutelata la situazione dei figlioli minori. Ma qualunque cosa si possa fare per cercare di soccorrere in caso di scioglimento di matrimonio la situazione di questi ragazzi, dobbiamo pur sempre ammettere che si tratta di un danno gravissimo per i figlioli, che noi dobbiamo evitare, soprattutto nell'interesse della società, se è vero come è vero che la società sarà più o meno buona a seconda di come saranno educati socialmente, politicamente e moralmente i ragazzi i quali da unioni regolari sono venuti alla vita. Penso che fino a quindici anni perlomeno i ragazzi abbiano bisogno dei genitori. Se è vero che è un sacrificio per i genitori continuare una vita coniugale in frantumi, questo sacrificio si deve imporre nell'interesse di persone che non hanno nessuna colpa, che hanno bisogno della comunione familiare, per poter essere assistiti, educati, portati avanti. Non è una pretesa assurda la nostra. Ricordo quello che ho detto ieri: queste esigenze della prole minore sono state sentite da tutte le leggi divorziste. Debbo ricordarvi che la Repubblica

federale tedesca nell'articolo 24 impone al giudice di accertare che « lo scioglimento del matrimonio non sia pregiudizievole nell'interesse dei figli minori degli anni 21 ». Noi ci limitiamo a chiedere questo per i minori degli anni 15.

Nell'Unione Sovietica, con decreti del Soviet Supremo del 16 settembre 1949 e del 10 dicembre 1965, si è stabilito che « il matrimonio può essere sciolto quando pregiudichi i princìpi della morale comunista e non possa essere più nell'interesse degli stessi coniugi e dei figli ». Qui si parla genericamente dei figli, non in particolare dei figli minori.

In Cecoslovacchia l'articolo 24 della legge prevede lo scioglimento del matrimonio; unico motivo, « il profondo e permanente disaccordo dei coniugi di modo che il loro matrimonio non abbia più uno scopo sociale sempre che non vi sia pregiudizio nell'interesse dei figli minori », non di 15 anni. E l'articolo 26 aggiunge ancora: « Salvo tale principio, il divorzio non è ammesso se i coniugi hanno un figlio minorenne fino a quando non sono stati regolati per l'avvenire i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli ».

Allora noi non vi chiediamo niente di retrivo. Proprio seguendo in coerenza i princìpi che hanno mosso voi a voler sostenere la legge Fortuna-Baslini come un mezzo di progresso sociale, atto a far cessare tutti questi casi pietosi, noi vi imploriamo di guardare la sorte dei ragazzi minori degli anni 15 e di associarvi (potremmo anche chiedere la votazione palese) a questo nostro emendamento. È un emendamento che rende più dignitosa, socialmente più valida, questa legge; altrimenti voi non saprete cosa dire a tutte quelle persone alle quali spesso parlate nei vari comizi o nelle varie conferenze. Non potrete mai spiegare il motivo per il quale — dopo aver sostenuto la legge in esame per favorire quei coniugi che vogliono divorziare e dei quali almeno uno è in colpa — vi siete rifiutati, respingendo il nostro emendamento, di attenuare almeno i gravissimi danni per le uniche vittime innocenti di un matrimonio in frantumi: cioè per i figli minori.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto » *con le altre*: « di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione in calce all'atto ».

4. 16 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Circa la questione sollevata dal senatore Oliva, so che il diligentissimo relatore ha apprestato la tabella di tutti gli articoli votati o da votare in cui, accanto a « scioglimento di matrimonio », si aggiungerà « o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni trascritti ». Infatti abbiamo tentato faticosamente una formula unica che dicesse alla fine: l'uno vale per l'altro. Una formula del genere non è stata trovata, e comunque sarebbe stata imprecisa. Si è preferito allora ripetere ogni volta « scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto ». Questo per venire incontro al rilievo che faceva lei, signor Presidente, al collega Oliva. Ripeto, il relatore è in condizioni, al momento opportuno, di prospettare la relativa tabella.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 16, che è stato concordato, esso comporta una lievissima modifica.

La prima parte dell'articolo ci ha convinto: la competenza per il processo di scioglimento è quella del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza. In fondo il principio processuale in materia di azione di carattere personale è il *forum rei*, il foro del

convenuto. Successivamente si era previsto, come era doveroso, il caso dell'irreperibilità o della residenza all'estero e nel testo della Camera si era stabilito che il giudice competente fosse quello del luogo in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto. Noi diciamo invece che è quello del luogo di residenza del ricorrente; così si facilita la posizione del ricorrente anche dal punto di vista economico. Noi siamo e saremo antidivorzisti, ma non è certo a questi disincentivi puerili e subdoli che vogliamo ricorrere, cioè non vogliamo che, ad esempio, costi più caro cercare l'avvocato per chi si è sposato a Palermo e ora risiede a Torino. Se a Palermo risiede il coniuge convenuto, resta fermo che a Palermo si instaura il giudizio; ma se il coniuge convenuto ha residenza ignota o si trova all'estero, allora è competente il foro dell'attore. Questa è la modifica che abbiamo apportato.

Abbiamo poi aggiunto (qui probabilmente c'è qualche disposizione dell'ordinamento dello stato civile, che in questo momento non ricordo, ma *quod abundat non vitiat*) che del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione. Il processo di scioglimento del matrimonio deve essere subito comunicato all'ufficiale di stato civile che detiene l'atto di matrimonio perchè lo annoti: ciò non solo perchè ci sembra che, proprio dal punto di vista della funzione dell'atto di stato civile, questo debba essere accompagnato da tutto quello che accade di variazione o di possibile variazione lungo la strada, ma anche perchè abbiamo fatto l'ipotesi che contemporaneamente sia instaurato presso un altro tribunale un giudizio di scioglimento: processi connessi che in buona fede o per collusione dei coniugi potranno andare avanti liberamente e con possibilità di giudicati contraddittori. L'ufficiale di stato civile, avendone avuta comunicazione, può far conoscere all'autorità giudiziaria che ha già ricevuto una precedente comunicazione. Ecco il contenuto dell'emendamento presentato a nome di tutti i Gruppi.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio ».

4. 11 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI, BRUSASCA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, PICCOLO, SAMMARTINO, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS

Al secondo comma, sostituire la parola: « giuridicamente » *con l'altra*: « legalmente ».

4. 17 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Al quarto comma, seconda riga, dopo le parole: « il presidente », *inserire le altre*: « sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, ».

4. 12 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

All'ultimo comma, sostituire le parole: « ai sei mesi », *con le altre*: « ad un anno ».

4. 13 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L E O N E . L'emendamento 4. 11 ha risolto in forma transattiva, di compromesso, uno dei più grossi problemi che si sono presentati e sul quale sono proposti anche degli altri emendamenti. Si tratta della sorte processuale dei figli. Vi era una tesi da me condivisa per cui si doveva legittimare, per lo meno per i figli minori, la partecipazione in veste di vera e propria parte al processo di divorzio. Vi era poi la tesi opposta. Tutte e due sono fondate su motivi rispettabilissimi e su posizioni di assoluta buona fede. Cioè in questo come in tanti altri problemi applicativi, le nostre irriducibilmente distinte posizioni di fondo non ci hanno impedito di considerare, da parte nostra in via subordinata e da parte dei divorzisti in via principale, il perfezionamento della legge. In base alla seconda tesi si sosteneva: non vogliamo che i figli assumano veste di parte. Però a me e a molti di noi importa che i figli non siano — lasciamo stare la veste di parte — estranei al processo; cioè vogliamo che la voce dei figli giunga al giudice. Siccome questo disegno di legge così come l'abbiamo modificato — ed è riconosciuto da tutti lealmente — ha rotto l'automatismo rigido e freddo che presentava nel suo primo testo, sia nella nuova configurazione agli articoli 1 e 2 e sia in alcune norme che abbiamo già approvato ieri (norme nelle quali abbiamo potuto dare un maggior rilievo all'intervento del giudice e ad una sua partecipazione non meramente notarile), ci è sembrato che il giudice dovesse tener conto, specie per i casi in cui l'automatismo si flette o si scolora o si addolcisce, del pensiero dei figli. E affinchè questo si avveri, nell'emendamento n. 4. 11 (poi parlerò degli altri collegati con questo) proponiamo che nel ricorso sia indicata l'esistenza dei figli legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio; cioè sosteniamo la necessità di corredare il ricorso di divorzio con questa indicazione la quale consenta al giudice, ove voglia avvalersi del potere, che più tardi ricorderemo, di ascoltare i figli, di conoscere se esistano e le relative indicazioni.

Passando all'illustrazione degli altri emendamenti, come lei opportunamente mi ha invitato a fare, onorevole Presidente, l'emendamento 4. 17 riguarda una modificazione meramente formale; non si dice « giuridicamente » incapace ma « legalmente » incapace.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 12 non devo che riportarmi a quello che ho detto sull'emendamento 4. 11. Il 4. 11 crea per il giudice la possibilità di conoscenza dell'esistenza dei figli e il 4. 12 stabilisce che il giudice, se lo ritenga opportuno, interroga i figli minori. Perchè abbiamo detto « se lo ritenga opportuno »? Perchè mi pare possano sorgere casi di processo di divorzio che si celebrino senza che i figli abbiano la conoscenza della dissoluzione del matrimonio: il giudice può reputare opportuno evitare loro la grave risonanza psichica e morale della dissoluzione del matrimonio in corso. Mai come in questo caso noi vediamo il giudice nella sua alta e sovrana funzione non solo di titolare del potere giurisdizionale ma di interprete della società, di espressione della famiglia, di padre di famiglia; così è stato sempre concepito il giudice nei processi di separazione anche dalla dottrina civilistica. E appunto il giudice vedrà nella sua valutazione se il chiamare i figli per essere sentiti determini maggiore pregiudizio del non chiamarli affatto.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 13, esso si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 4 del testo del disegno di legge approvato dalla Camera. Di questo emendamento ho già anticipato l'illustrazione quando ho potuto esporre, sia pure frammentariamente in considerazione di come i lavori procedevano, una certa panoramica, una certa tematica generale, quando ho sottoposto all'attenzione dell'Assemblea questi perfezionamenti della legge conseguiti concordemente.

Vorrei, anche per tranquillizzare l'altro ramo del Parlamento, dire che i perfezionamenti formali sono pochi; cioè noi non abbiamo voluto fare l'esame di riparazione nei confronti della Camera, ma ci siamo resi conto che talvolta vengono fuori espressioni tecnicamente imprecise, e credo di aver detto nel mio intervento che ciò è inevitabile e fatale quando le leggi si approvano in

Assemblea e gli emendamenti arrivano inopinatamente, improvvisati, non coordinati, senza che ci siano il lavorio e l'affinamento tecnico necessari, donde la priorità della legislazione tecnica fatta a tavolino, donde forse la necessità — superate le preoccupazioni più o meno legittime da parte delle opposizioni — di dare maggiore spazio alla legislazione delegata, alla quale si è dato invece purtroppo sempre minore spazio.

Ciò premesso, dico che questo emendamento di carattere sostanziale all'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge Fortuna-Baslini stabilisce che il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistano concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

È stato altresì presentato (ma non so se sarà mantenuto) un emendamento che intenderebbe portare a due anni questo termine (mi limito soltanto a richiamarlo alla vostra attenzione) per un caso particolare: quando l'altro coniuge sia gravemente infermo o vi sia grande pregiudizio per i minori.

Debbo dire per lealtà che, avendo concordato il testo dell'emendamento per l'aumento fino ad un anno del termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge Fortuna-Baslini, coloro che hanno partecipato alla stesura di questa formulazione non dovrebbero votare, per coerenza, formulazioni che siano più ampie di quelle da noi concordemente prospettate.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lisi e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'emendamento 4. 10, già illustrato. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Anteporre al primo comma il seguente:

« La domanda può essere rigettata quando lo scioglimento del matrimonio risulti gravemente pregiudizievole ai figli minori di 16 anni ».

4. 18 LISI, LIMONI, CARRARO, SCELBA, GENCO, DEL NERO, DE ZAN, BARTOLOMEI, BATTISTA, SENESE, PERRINO

S C E L B A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E L B A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana, nell'intento di venire incontro ad alcune esigenze, ha ritenuto di ritirare l'emendamento 4. 10 e di sostituire ad esso un altro emendamento che ho l'onore di illustrarvi.

In che cosa si differenzia quest'ultimo emendamento dal precedente? L'emendamento precedente stabiliva rigidamente che lo scioglimento del matrimonio doveva essere negato dal giudice quando esso risultava gravemente lesivo degli interessi dei figli minori. Il nostro ultimo emendamento non ha più questo rigore, ma affida al giudice di stabilire — caso per caso — se può essere consentito o no lo scioglimento del matrimonio.

Questa formulazione è la riproduzione pressochè letterale di una norma contenuta nella legislazione polacca, un Paese retto politicamente a regime comunista ma che in altri settori ha saputo mantenere validi alcuni valori fondamentali che appartengono alla civiltà europea. Ebbene, noi chiediamo di introdurre nella nostra legge una disposizione analoga a quella che un regime comunista ha creduto di mettere nella propria.

Onorevoli colleghi, la richiesta non è dettata da esigenze di partito, perchè la sorte dei minori non riguarderà soltanto i figli degli appartenenti a un solo partito politico, bensì i minori di famiglie italiane appartenenti a tutti i partiti politici.

Quindi qui siamo chiamati a decidere, non come uomini di partito, ma semplicemente come cittadini che abbiano a cuore le sorti di una importante parte della società nazionale, quella dei minori.

È una disposizione dettata da un senso di civiltà, è un'affermazione di civiltà che vo-

gliamo, con la norma proposta, in una legge, che pure contiene non poche storture. Una affermazione di civiltà e di umanità. Il nostro è il Paese che si vanta di essere la patria del diritto, e giustamente, perchè anche in secoli oscuri aveva saputo attenuare i rigori della legge — *summum ius summa iniuria* — introducendo il concetto dell'*aequitas*.

Ebbene, cerchiamo di non disperdere le conquiste di questi valori civili che sono patrimonio comune e non solo della Democrazia cristiana, patrimonio di tutti gli uomini che hanno comune civiltà.

Ripeto che non è una esigenza di partito quella che muove la Democrazia cristiana, in difesa dei più deboli e dei più indifesi.

Sappiamo che l'assistenza in Italia non è così sviluppata da coprire i bisogni attuali. L'introduzione di questa nuova legislazione non farà che aumentare questi bisogni. Noi ci preoccupiamo di migliorare l'assistenza all'infanzia, ma sappiamo che ad essa provvedono ancora, in massima parte, le famiglie. Se volessimo sostituire l'assistenza dello Stato a quella delle famiglie, condanneremmo certamente i bambini ad uno stato infelice.

Ora, proprio nel momento in cui sollecitiamo maggiori interventi dello Stato per l'assistenza dei minori, vogliamo creare condizioni per aumentare la massa dei malamente assistiti?

Onorevoli colleghi, qui noi assumiamo una responsabilità personale. Domani i minori che saranno danneggiati da questa legge chiederanno conto a noi individualmente di quello che noi abbiamo fatto.

I partiti politici non c'entrano in questa faccenda. L'altro giorno, ho rivolto un appello a tutti i democratici perchè non venisse violato un articolo della Costituzione; l'appello che io oggi mi permetto di rivolgere è diretto a voi come uomini, come cittadini che hanno il senso della civiltà.

Si tratta solo di concedere al giudice una facoltà. Sarà il giudice, secondo i casi reali, a decidere se esistono le condizioni per negare o concedere il divorzio.

Le situazioni infatti possono essere diverse. L'opposizione alla rigidità del precedente emendamento poteva essere comprensibile, perchè con esso si poteva pensare che bastasse l'esistenza di un solo figlio minore per giustificare la non concessione del divorzio. Abbiamo voluto togliere questa rigidità e consacrare nella legge una disposizione di civiltà dettata unicamente a tutela di tutti i minori, senza distinzioni politiche di parte. (*Vivi applausi dal centro*).

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, confermando la nostra adesione all'emendamento Scelba, vorrei chiarire che esso sostituisce solo la seconda parte dell'emendamento 4. 10, il quale resta inalterato nella sua prima parte.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Lo scioglimento non può pronunciarsi se e sino a quando esso risulti pregiudizievole all'interesse dei figli minori od inabili nati dal matrimonio ».

4. 14 NENCIONI, FILETTI, DINARO, DE MARSANICH, LATANZA, TANUCCI NANNINI, TURCHI, GRIMALDI, PICARDO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Il nostro emendamento è più ampio di quello testè illustrato dal senatore Scelba. Si parte infatti dal presupposto che lo scioglimento del matrimonio incida profondamente sull'unità e sulla stabilità della famiglia. Ma della famiglia fanno parte i figli i quali hanno diritto a maggiore protezione allorquando siano minori, incapaci od inabili. In tal caso l'assistenza materiale e morale e gli obblighi relativi al manteni-

mento e all'educazione nonchè alla coabitazione assumono particolare rilevanza. Non può quindi porsi in dubbio che il legislatore debba demandare alla magistratura l'accertamento del pregiudizio che possa derivare ai figli minori o inabili in caso di scioglimento del matrimonio. E dove l'istruzione della causa o la prova documentale facciano emergere la sussistenza del pregiudizio non può farsi luogo all'annullamento del vincolo matrimoniale.

Non si tratta certo di condizione di inammissibilità o di improcedibilità dell'azione ma di un'indagine sul merito da parte dell'autorità giudiziaria. Poichè lo stato di pregiudizio all'interesse della prole può mutare nel tempo, l'emendamento prevede la reiezione della domanda di scioglimento se e sino a quando detto pregiudizio sussista.

Come ho detto, il nostro emendamento è più ampio di quello presentato da parte democristiana; ove però non fosse approvato, cioè a dire in caso di reiezione dello stesso, noi aderiremmo all'emendamento proposto dalla parte democristiana. Anzi potremmo fondere in uno solo i due emendamenti per trovare un testo di comune gradimento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Brusasca e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il Presidente, col decreto che fissa la udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, nomina un curatore speciale del coniuge convenuto quando esso risulti infermo di mente o legalmente incapace. Nomina altresì un curatore speciale ai figli minori o legalmente incapaci o dichiarati assenti, per difenderne in giudizio gli interessi morali e materiali.

Ove esistano figli maggiorenni nati o legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, essi hanno diritto di intervenire nel giudizio.

Il termine di comparizione non dovrà essere minore di giorni 90 dalla notificazione del ricorso e del decreto all'altro coniuge, nonchè ai figli maggiorenni e ai curatori speciali di cui al secondo comma ».

4. 2 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta è estremamente chiara nel suo contenuto e risponde ad una obiettiva esigenza. Nel caso del coniuge convenuto che sia infermo di mente o legalmente incapace — credo che questo nessuno possa contestarlo — e anche nella ipotesi in cui dal matrimonio siano nati figli i quali si trovino in stato di minore età nel momento in cui viene proposta la domanda di scioglimento, noi riteniamo opportuno che sia investito della responsabilità della nomina di un curatore speciale il presidente del tribunale che dovrà giudicare del divorzio. Non consideriamo quindi valida l'osservazione che è stata fatta e cioè che spetta al giudice tutelare nominare un curatore quando vi siano conflitti di interessi tra i genitori e i figli sottoposti alla patria potestà.

Crediamo invece che quella norma non sia sufficiente per due ordini di ragioni: anzitutto perchè la specialità e peculiarità del conflitto che si determina tra genitori e figli in sede di giudizio di divorzio richiede che la scelta del curatore non venga fatta dal giudice tutelare, il quale ha istituzionalmente la funzione di intervenire quando questi conflitti di interesse siano di ordine esclusivamente patrimoniale. Noi riteniamo infatti che il curatore nominato per i figli minori nel giudizio di divorzio debba curare non soltanto l'aspetto patrimoniale ma anche e

soprattutto l'aspetto dell'interesse morale dei figli alla conservazione della famiglia. E perciò riteniamo che questo curatore possa svolgere nell'ambito del processo di divorzio tutte le attività che competono alle parti, che sia fornito di tutti i poteri processuali che competono alle parti anche per la tutela degli interessi morali dei figli nati dal matrimonio che sta per dissolversi. Anche perchè può essere fatta presente dai figli minori per mezzo del loro curatore una eventuale collusione dei coniugi per far figurare la sussistenza di circostanze che in realtà non esistono ma sono soltanto fittiziamente provate, che potrebbero dar luogo allo scioglimento del matrimonio pur non ricorrendo in realtà le condizioni previste dall'articolo 3 della legge che stiamo discutendo.

Riteniamo perciò che sia per l'autorità che deve nominare il curatore dei figli minori sia per la funzione che il curatore dei figli minori deve svolgere nel processo di scioglimento del matrimonio, non sia sufficiente la norma generale contenuta nella disposizione che prevede la nomina del curatore, perchè in questa maniera si verrebbe ad assimilare una situazione, quella del matrimonio che sussiste e rispetto al quale occasionalmente c'è un conflitto economico-patrimoniale di interessi tra genitori e figli, a questa situazione che è completamente diversa perchè mira nientemeno che alla dissoluzione della famiglia. E poichè a noi pare che la famiglia debba essere intesa non solo con riferimento ai suoi due protagonisti, cioè ai due coniugi, ma anche ed essenzialmente con riferimento ai figli e che quindi quando si dissolve una famiglia debbano essere sentite le voci, sia pure per interposta persona, sia pure attraverso un curatore, anche dei figli che di questa famiglia sono parte e protagonisti, noi chiediamo che questo emendamento venga accettato dall'Assemblea con lo spirito di garantire anche ai figli la partecipazione a questo dramma della loro famiglia. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

BORSARI, *Segretario*:

Dopo il secondo comma inserire i seguenti:

« Ai fini di quanto stabilito nel successivo articolo . . ., la domanda di scioglimento di matrimonio deve essere corredata, nel caso che dal matrimonio siano nati figli, da un elenco estimativo, asseverato con giuramento, dei beni mobili ed immobili dell'istante.

Lo stesso elenco deve presentare il coniuge convenuto entro il giorno della prima comparizione davanti al giudice istruttore, salvo che lo stesso giudice ritenga, per particolari esigenze, di concedere una proroga ».

4.3 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI, COLLEONI

Al terzo comma, sostituire le parole: « Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli » *con le altre*: « Il presidente tenta la conciliazione dei coniugi ascoltandoli prima separatamente e poi congiuntamente. Deve inoltre sentire i figli maggiorenni comparsi e il curatore speciale dei minori, eventualmente anche alla presenza dei coniugi ».

4.4 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Al penultimo comma sostituire le parole: « al convenuto non comparso », *con le altre*:

« alle parti non comparse ed ai figli non intervenuti ».

4. 5 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Al penultimo comma, dopo le parole: « ed è comunicata », *inserire le altre*: « d'ufficio ».

4. 6 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

All'ultimo comma, sostituire le parole: « non superiore ai sei mesi », *con le altre*: « non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni ».

4. 7 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Invertire l'ordine degli ultimi due commi.

4. 8 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« Il presidente o il giudice istruttore qualora il coniuge convenuto sia gravemente infermo, ovvero risulti il pericolo di grave pregiudizio per gli interessi morali e materiali dei figli minori o inabili, possono, anche d'ufficio, sospendere il procedimento per un periodo fino a due anni. Il provvedimento può essere impugnato davanti al collegio nelle forme dell'articolo 739 del Codice di procedura civile. L'eventuale istanza di riassunzione della causa va notificata a tutte le parti, nonchè ai figli non intervenuti nella fase precedente, e comunicata d'ufficio al pubblico ministero.

Il giudice istruttore procede all'istruttoria del processo in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, disponendo l'assunzione di mezzi istruttori, anche d'ufficio. Inoltre, ferma in ogni caso la facoltà di cui all'articolo 185 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore può in qualunque momento rimettere le parti davanti al Presidente del tribunale perchè sia rinnovato il tentativo di conciliazione di cui ai commi precedenti »

4. 9 FOLLIERI, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Sono emendamenti, onorevole Presidente, da un lato coordinati alla esigenza che il Presidente del Tribunale sia messo in grado di conoscere qual è la costituzione del nucleo familiare ed eventualmente provvedere alla nomina del curatore se vi sono figli minori.

Si prevede ulteriormente la indicazione di tutti i figli, cioè anche dei figli maggiori, per

far sì che sia portata a conoscenza di essi la domanda di scioglimento del matrimonio. A nostro avviso essi, non come parti evidentemente, se lo vogliono, debbono poter intervenire nel processo di divorzio eventualmente anche perchè il presidente del tribunale nel processo di divorzio abbia la possibilità di sentire pure la loro voce per farsi un'idea della situazione familiare che si è determinata e quindi decidere con più informata coscienza.

Per quanto poi riguarda l'emendamento 4. 8, debbo dire che esso è semplicemente un emendamento formale per una migliore distribuzione della materia.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 4. 9, *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

« Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori ».

4. 15 OLIVA, MONTINI, COPPOLA, DEL NERO, SALARI, SPAGNOLLI, LISI, BARRA

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Si tratta semplicemente dello spostamento all'articolo 4 di una norma contenuta già nell'articolo 5. Infatti, secondo noi, la norma non è posta giustamente all'articolo 5, e su questo sono stati d'accordo anche i colleghi delle altre parti. L'emendamento è stato presentato in via subordinata perchè, in sede di illustrazione dell'emendamento 4. 9, si sarà certamente rilevato che la facoltà di disporre mezzi d'ufficio da parte del giudice istruttore è già contemplata in quell'emendamento. Se cade quello, io chiedo che si voti sul mio emendamento, affinchè la formula dell'articolo 5 venga anticipata all'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R D I , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 10, per la parte che non è stata ritirata, anche perchè rilevo che la formulazione di tale emendamento è in netto contrasto con situazioni già previste e regolate dall'articolo 3 che abbiamo approvato e in particolare con la situazione relativa alle separazioni di fatto iniziate anteriormente alla presente legge. Quindi è una formulazione in contrasto con un articolo che abbiamo già approvato.

Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 18, parere favorevole all'emendamento 4. 16 e all'emendamento 4. 11, parere contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 17 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 4 esprimo pure parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 12 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 5 esprimo parere contrario.

Così pure per quanto riguarda l'emendamento 4. 6 esprimo parere contrario.

Anche per l'emendamento 4. 7 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda invece l'emendamento n. 4. 13 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 14 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 8 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 9 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 15 esprimo parere favorevole a condizione però, onorevole Presidente, che la stessa formulazione sia soppressa al primo comma dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Se permette, onorevole Presidente, prima di esprimere la mia opinione su questi emendamenti, vorrei chiedere un chiarimento al senatore Leone. Nell'emendamento 4. 16 è stato sostituito il *forum rei,* quando non c'è la residenza, con il luogo in cui fu celebrato o trascritto il matrimonio; in questo emendamento è stata poi aggiunta, probabilmente proprio in relazione a questa sostituzione, un'altra parte in cui si dice: « Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu celebrato o trascritto, per l'annotazione in calce all'atto ». Vorrei domandare qual è stata la ragione di questa aggiunta. Che cosa significa come effetto pratico (questo è un istituto che voi avete mutuato dalle trascrizioni per la risoluzione dei contratti) l'annotazione della domanda della quale ancora non si sa la sorte?

Vorrei appunto che il senatore Leone, se il Presidente lo consente, mi chiarisse questo significato.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Ministro, lo avevo accennato, ma credo troppo sinteticamente, per cui può darsi che non sia stato chiaro. Noi abbiamo fatto ieri sera, quando abbiamo lavorato intorno a questo articolo, questa ipotesi: vi potrebbero essere due procedimenti di divorzio presso autorità giudiziarie separate; può agire il marito citando la moglie e può agire la moglie citando il marito; e può verificarsi il caso che, essendo uno dei due irreperibile, non confluiscano allo stesso ufficio giudiziario. E potrebbe accadere perfino (è un esempio limite, ma fino ad un certo punto; e poi lei sa meglio di me, onorevole Reale, che gli esempi limite esprimono sempre un fondo di sostanza) il caso che due procedimenti con lo stesso contenuto presso due autorità giudiziarie diverse si concludano con sentenza contraddittoria. Quando arriva all'ufficiale dello stato civile la comunicazione che presso il tribunale di Torino pende il procedimento di divorzio tra due coniugi ed eventualmente fosse arrivata precedentemente una comunicazione che analogo processo è presso il tribunale di Palermo, l'ufficiale dello stato civile — ecco perchè poi questa disposizione richiede ulteriori norme integrative, circolari, regolamenti, eccetera — avvertirà le due autorità giudiziarie che a lui risultano pendenti due procedimenti per divorzio presso due autorità giudiziarie. Si tratta di un tentativo, diciamo in nucleo, sia pure grezzo e appena abbozzato, di evitare *a priori* un possibile caso di conflitto di giudicati che *a posteriori* sarebbe risolubile certamente con le norme del Codice di procedura civile ma socialmente e moralmente sconcertante e angoscioso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non credo che questa aggiunta fosse necessaria. Comunque io esprimo parere favorevole a questo emendamento 4. 16 pur non essendo molto convinto della sua utilità.

P R E S I D E N T E . Sul 4. 10 qual è il suo parere?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sul 4. 10 vorrei chiedere un chiarimento al senatore Oliva ed anche a lei, signor Presidente. Io non ho capito se, con la successiva presentazione dell'emendamento 4. 18, l'emendamento 4. 10 resiste nei due commi, sia pure con il secondo modificato attraverso l'introduzione del termine di 15 anni, oppure resiste soltanto nel primo comma, essendo il secondo sostituito dalla dizione dell'emendamento 4. 18. In questo caso io mi dichiaro contrario per una ragione di logica del provvedimento in quanto, come è stato rilevato poco fa dal relatore, vi sono norme già approvate le quali praticamente comportano la premessa logica che si possano sciogliere matrimoni precedenti. Vorrei altresì aggiungere in forma amichevole che, così di-

sponendo, si andrebbe proprio ad accentuare il carattere contrattualistico del matrimonio perchè quasi si dice che il matrimonio può essere sciolto soltanto da oggi in poi in quanto coloro che lo hanno contratto prima, in quel momento non sapevano che il matrimonio si potesse sciogliere. In altri termini, sciogliendo il matrimonio, voi applicate una clausola che non era stata prevista dai coniugi contraenti: questa sarebbe la sostanza dell'emendamento proposto, ed io debbo avvertirvi che per la sistematica, per la logica della legge, questa sarebbe una accentuazione del carattere contrattualistico del matrimonio.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 16, che viene subito dopo nello stampato, come ho già detto, sono favorevole; per il 4. 11 sono favorevole; per il 4. 2 mi rimetto al giudizio dell'Assemblea; per il 4. 17 sono favorevole; per il 4. 3 vorrei dire che in un certo senso sono indifferente perchè non si tratta di una grossa questione, anche se a me pare che questi elenchi estimativi che si chiedono all'atto della presentazione della domanda di scioglimento debbano costituire oggetto di prova reciproca, perchè evidentemente il convenuto tende a provare l'esistenza di una certa situazione economica dell'attore e viceversa. Non sono pertanto molto convinto della necessità di questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 4, ritengo di potermi rimettere all'Assemblea, notando però che personalmente non sarei molto contrario. Mi rimetto all'Assemblea perchè l'argomento ha formato oggetto di controversia ed è nota la mia difficile posizione come rappresentante del Governo: non sarei però contrario al fatto che si sentano un rappresentante dei figli minori ed anche i figli maggiori.

Abbiamo poi l'emendamento 4. 12, che in parte svuota il contenuto del 4. 4, perchè afferma che il presidente, ove lo ritenga opportuno, deve sentire i figli minori, al che sono senz'altro favorevole.

L'emendamento 4. 5 è conseguenziale alla decisione che si prenderà sugli emendamenti precedenti.

Il 4. 6 si può anche accogliere, ma è un fatto puramente strumentale chi fa la comunicazione. Per il 4. 7 mi rimetto all'Assemblea, per il 4. 13 sono favorevole. Sono invece contrario al 4. 14 e ad ogni modo questo è assorbito da quello che dirò a proposito del 4. 18.

Sono favorevole al 4. 8 e contrario al 4. 9; favorevole al 4. 15.

Per quanto riguarda il 4. 18 debbo dire che questo ha formato oggetto di controversia tra le parti, cioè questo è quello che è stato illustrato dal senatore Scelba, il quale, sostituendolo al secondo comma dello emendamento presentato dal senatore Oliva, al quale io sarei stato senz'altro contrario se fosse stato mantenuto, stabilisce con esso non già la improponibilità della domanda quando esistano i figli minori di 16 anni, ma la possibilità che il giudice, quando esistano questi figli minori, possa negare l'accoglimento della domanda.

Certamente, questa seconda versione è diversa nella concezione perchè stabilisce che il giudice debba tener conto dell'eventuale pregiudizio grave che derivi ai figli minori; è un emendamento che ci rende pensosi.

Tuttavia io vi chiedo scusa se, nella mia attuale situazione di difficoltà, pur esprimendo un certo apprezzamento per l'emendamento stesso, mi rimetto per il voto alla decisione dell'Assemblea.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne lo emendamento 4. 14, a firma Nencioni, Filetti ed altri: « Lo scioglimento non può pronunciarsi se e sino a quando esso risulti pregiudizievole all'interesse dei figli minori o inabili nati dal matrimonio » e per quanto concerne l'emendamento 4. 18: « La domanda può essere rigettata quando lo scioglimento del matrimonio risulti gravemente pregiudizievole ai figli minori di 16 anni », io proporrei che si fondessero in questo nuovo testo: « Lo scioglimento non può pronunciarsi se e sino a quando esso risulti gravemente pregiudizievole nell'interesse dei figli minori di anni 14 ».

Per quanto concerne poi l'ultima parte, cioè per quanto concerne gli inabili, onorevole Presidente, noi presenteremmo, qualora si fondessero, un emendamento aggiuntivo: « . . . o non sia provveduto alla sistemazione dei figli inabili nati dal matrimonio ».

Pertanto faccio questa proposta perchè mi sembra che i due emendamenti possano integrarsi a vicenda con le modificazioni che ho proposto.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Indubbiamente i due emendamenti tendono allo stesso scopo, ed anzi quello Nencioni ha il vantaggio di evitare la dizione, forse impropria, del nostro emendamento perchè, dovendosi la norma inserire prima dell'inizio dell'articolo 4, vi si parlerebbe dell'eventuale rigetto della domanda di divorzio prima ancora di aver detto a chi e come va presentata la domanda.

P R E S I D E N T E . Scusi se la interrompo: lei dice all'inizio dell'articolo 4, quindi immagina, in relazione all'osservazione fatta dal relatore Bardi, che il primo emendamento 4. 10 venga ritirato.

O L I V A . L'emendamento 4. 10 resterebbe per la parte iniziale, e vorrei anche spiegare perchè io non ritengo che sia precluso; se mai, lo potrò fare in sede di voto.

Invece, la seconda parte del 4. 10 doveva essere sostituita dall'emendamento Scelba. Ora, si propone di fonderlo con lo emendamento Nencioni, se non erro, ed io aderisco a tale proposta, sottolineando che in questo modo si eviterebbe la difficoltà di collocazione di cui ho parlato. Comunque, se ho ben capito, si dovrebbe dire, sempre all'inizio dell'articolo 4: « Lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili possono non essere concessi, eccetera ». Accolgo anche l'aggiunta delle parole « gravemente pregiudizievole » che corrisponde al nostro emendamento, e accetto la diminuzione dell'età ai 14 anni.

Signor Presidente, in conclusione — lo propongo anche al senatore Nencioni — si dovrebbe dire: « Il giudice può non pronunciare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili quando essi risultino gravemente pregiudizievoli ai figli minori di anni 14 ». È una facoltà del giudice, quando apprezzi il grave pregiudizio.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, accetta la proposta del senatore Oliva?

N E N C I O N I . Signor Presidente, accetto la nuova formulazione che prevede « lo scioglimento » e « la cessazione ». Io sarei contrario alla previsione dei due procedimenti (ma ormai è stata adottata) perchè il procedimento è uno e l'obiettivo di esso è lo scioglimento del matrimonio. Pertanto non avrei complicato le cose con il dualismo; comunque forse è più chiaro mantenere questo dualismo « ...non può pronunciarsi sino a quando esso risulti gravemente pregiudizievole nell'interesse dei figli minori di anni 14 ».

Per quanto concerne la fine dell'articolo, cioè la previsione dei figli inabili nati dal matrimonio, noi proponiamo a parte un emendamento aggiuntivo: « o non sia provveduto alla sistemazione dei figli inabili ».

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, vorrei richiamare la sua attenzione sull'emendamento 4. 10. Come ella ricorda, l'Assemblea ha già votato l'articolo 3 il quale nella lettera *b*) prevede che si possa procedere anche quando la separazione di fatto è iniziata anteriormente all'entrata in vigore di questa legge. Tale votazione — e credo che il relatore si riferisse a questo — preclude il suo emendamento 4. 10.

O L I V A . Allora dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 10.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 19, presentato dai senatori Follieri, Filetti, Battista, Cerami, Tanucci Nannini, Piccolo, Nencioni ed Arcudi, così formulato: *Anteporre il seguente comma*: « Il giudice può non pronunciare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili quando essi risultino

gravemente pregiudizievoli ai figli minori di 14 anni ».

M O N T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N T I N I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la *ratio* dell'emendamento che è stato proposto discende con conseguenzialità organica e ineccepibile dalla concezione che noi abbiamo della famiglia, e cioè che essa famiglia rappresenta un qualcosa che fuoriesce dalla disponibilità dei coniugi e dalla sommatoria dei loro reciproci diritti per assurgere a un significato squisitamente sociale e interessante anche altri diritti, altre persone. Allora è una valutazione comparativa che deve fare il legislatore, anche quello favorevole ad una impostazione divorzistica, circa la prevalenza o meno, in ipotesi determinate, delle ragioni di tutela delle aspirazioni dei coniugi o di uno di essi allo scioglimento del matrimonio, sulle ragioni di tutela di quelli che sono i diritti dei figli che del nucleo familiare fanno parte essenziale e determinante.

Non v'è dubbio a nostro avviso che questo giudizio comparativo non possa non risolversi in favore delle ragioni dei figli, come abbiamo già detto, almeno in determinate particolari circostanze. Basti pensare al fatto che il legislatore ha previsto all'articolo 1111 del codice civile la possibilità di sospendere per cinque anni la divisione dei beni fra comproprietari, quando una divisione immediata possa comportare pregiudizio all'interesse di alcuno dei partecipanti alla comunione, per comprendere come l'attuale legislazione si preoccupi addirittura di sospendere temporaneamente l'esercizio di alcuni diritti afferenti a beni patrimoniali dei singoli per tutelare interessi patrimoniali di altri che da una intempestiva divisione potrebbero essere lesi anche non irrimediabilmente. E questa salvaguardia di legittimi interessi altrui non dovrebbe trovare accoglimento quando si tratti non soltanto di interessi materiali, ma di diritti fondamentali di minori trascendenti la sfera patrimoniale, pur comprendendo anche questa? La risposta positiva a questo interrogativo non può essere dubbia. Si tratta di mantenere ai deboli che non si possono difendere da soli un presidio cui hanno diritto nei confronti di coloro che hanno dato loro la vita. Sembra in siffatta ipotesi, come dicevo, che gli interessi dei figli si impongano talmente, almeno per un periodo determinato, da indurre alla conclusione che essi possano essere tutelati veramente soltanto attraverso il mantenimento dell'unità della famiglia e cioè attraverso uno sforzo congiunto dei coniugi per salvaguardare a questi figli minori quelle condizioni affettive e ambientali che non possono non influire in modo determinante nella loro formazione o addirittura nel superamento di quei fattori patologici che avessero determinato loro infermità.

Pensare diversamente, onorevoli colleghi, vorrebbe dire esasperare invece la tutela dei *desiderata* dei coniugi o anche addirittura di uno solo di essi con una concezione spaventosamente individualistica ed edonistica, che non tollera limitazioni neppure in presenza di situazioni di fronte alle quali si creano addirittura doveri particolari, ma sempre sostitutivi, anche a carico della società, dello Stato e dei corpi intermedi nel nome di princìpi nobilissimi ed indiscutibili. Nella gamma di intensità di doveri che il matrimonio comporta per i coniugi non vi è dubbio che la presenza di figli minori abbia un posto di assoluto rilievo e che la impossibilità della pronuncia dello scioglimento in particolari ipotesi di grave pregiudizio qualifichi la legislazione che la prevede come una legislazione che ha saputo attuare una gerarchia di valori, che ha avuto una visione organica dei princìpi sui quali si fonda la convivenza umana, che ha considerato preminente la tutela dei diritti degli indifesi di fronte alla tutela di una fuga di responsabilità da parte di chi ha la pienezza della capacità e della difesa.

Questo concetto di sosta e di limitazione alla tutela dei diritti dei coniugi noi crediamo possa, anzi debba far parte, per le ragioni che ho esposto e per quelle esaurientemente illustrate dai parlamentari che

mi hanno preceduto, anche del convincimento sostanziale di coloro che hanno scelto la tesi divorzista come loro bandiera. È un patrimonio comune a noi tutti come scelta di civilità. Per questo annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dal centro*).

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento risultante dalla fusione degli altri due emendamenti obbedisce a dei criteri a sfondo assolutamente etico. Il primo criterio è quello dell'accentuazione del potere discrezionale del giudice per quanto concerne la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, il secondo criterio riguarda una maggiore tutela dei figli quando lo scioglimento del matrimonio sia gravemente pregiudizievole per i figli minori di 14 anni.

Io non vedo, onorevoli colleghi, come, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista sociologico, sia dal punto di vista etico, si possa respingere questa impostazione che presuppone l'inserimento dell'istituto dello scioglimento del matrimonio dando ai giudici maggiori poteri e riferendosi, per quanto concerne il concetto della famiglia, ad un concetto che è sancito anche dall'articolo 29 della Costituzione della Repubblica. Non possiamo ignorare questo nucleo quando esistono dei figli e quando la Costituzione lo eleva a nucleo di carattere non societario, ma naturale, fondato sul matrimonio. Noi abbiamo combattuto e combattiamo l'istituto dello scioglimento; ma una volta inserito tale istituto, non possiamo non prevedere dei casi gravemente pregiudizievoli sia alla famiglia nella sua entità sia ai figli nella specie minori di 14 anni. Grazie. (*Applausi dall'estrema destra*).

GALANTE GARRONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questa discussione noi ci siamo sforzati di comprendere quali potevano essere le ragioni, in parte valide, del fronte a noi contrapposto; e, approvando l'articolo 1 e l'articolo 2 della nuova formulazione, abbiamo respinto quel ferreo e categorico criterio di automaticità che era stato introdotto nel testo della legge trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Abbiamo dato atto di questa nostra disponibilità, ma non possiamo assolutamente estendere questa disponibilità fino a snaturare il concetto della legge, fino a dare ingresso ad altre considerazioni, fino a consentire al giudice una discrezionalità amplissima, quale sarebbe quella che verrebbe riconosciuta al giudice se questo emendamento fosse approvato.

Onorevoli colleghi, la discrezionalità del giudice che pronuncia il divorzio, e che si occupa e si preoccupa e che deve occuparsi e preoccuparsi della sorte dei figli minori o inabili, è riconosciuta soprattutto dagli articoli che noi approveremo dopo l'articolo 4, dagli articoli successivi che puntigliosamente, diligentemente e con grande ampiezza prevedono tutto quello che deve essere previsto non soltanto per quanto riguarda l'affidamento, ma anche per quanto riguarda le misure patrimoniali e la tutela degli interessi morali e materiali dei figli. A questo punto la discrezionalità del giudice deve arrestarsi. Il giudice non ha modo, al momento del divorzio, di stabilire se il divorzio possa o non possa essere gravemente pregiudizievole all'interesse dei figli minori. Questo il giudice non può e non deve fare e noi non dobbiamo consentirgli di farlo.

E poi — consentitemi, onorevoli colleghi — perchè dobbiamo preoccuparci di regolare una situazione di questa natura? Noi sappiamo già che i divorzi che saranno pronunciati scaturiranno per la quasi totalità da situazioni di separazione protratta da cinque, da sei o da sette anni. In queste situazioni la sorte dei figli è già stata regolata o bonariamente dai coniugi al momento della separazione di fatto — e qui ricordo che le separazioni di fatto varranno soltanto

se anteriori all'entrata in vigore della legge — oppure dal giudice all'atto della separazione giudiziale o consensuale. Oltrechè prender atto di queste situazioni — io richiamo la vostra attenzione — noi non possiamo assolutamente andare: votando lo emendamento proposto snatureremmo e svuoteremmo di gran parte del suo contenuto il progetto di legge e l'articolo 4 che stiamo per approvare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

T O M A S S I N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare innanzitutto una precisazione per coloro che vorrebbero la non approvazione di questa legge, anche con le modificazioni elaborate in questi giorni. Sembrerebbe che essi siano i soli tutori della famiglia e del nucleo familiare, mentre noi non ci preoccuperemmo assolutamente di salvare la famiglia. La precisazione è innanzitutto necessaria proprio per le parole che ho ascoltato poco fa dal senatore Montini.

L'emendamento presentato dal senatore Scelba — come quello presentato dal senatore Nencioni che è sostanzialmente analogo — a mio parere è precluso, se non sotto il profilo letterale, almeno sotto il profilo concettuale, dagli altri emendamenti che sono stati respinti e che riguardavano lo stesso oggetto.

Ma anche a prescindere dalla preclusione, esaminando il merito dell'emendamento presentato, è chiaro che noi creeremmo con esso una nuova causa di esclusione di scioglimento del matrimonio per il fatto della sola presenza di un figlio di età non superiore ai 14 anni. Quindi la presenza dei figli verrebbe già a costituire, direi in un modo aprioristico, un ostacolo per lo scioglimento del matrimonio. Infatti quando si dice che il magistrato può non pronunciare lo scioglimento del matrimonio se lo ritiene pregiudizievole per un figlio minore, si viene a dare al magistrato una discrezionalità che supera i limiti fissati dal disegno di legge e dagli articoli che saranno successivamente esaminati. E nella pratica noi assisteremmo a questo: il giudice motiverebbe le sue sentenze dicendo che poichè lo scioglimento del matrimonio si ritiene pregiudizievole per i figli, esso non viene concesso.

D'altra parte i soggetti del processo di divorzio sono i coniugi. I figli vengono tutelati proprio con l'intervento del magistrato, del giudice tutelare, con una serie di provvedimenti cautelari e sotto il profilo morale e sotto il profilo materiale; vengono tutelati dalla presenza del pubblico ministero nel processo di divorzio.

Quindi mi pare che questo emendamento sia precluso. E, ove non fosse precluso, esso è da respingere perchè verrebbe completamente a contrastare con lo spirito della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Tomassini, una domanda: ella ha citato emedamenti che si sarebbero votati e respinti e che quindi precluderebbero la messa ai voti di questo emendamento...

T O M A S S I N I . L'ho detto non in modo formale, ma in modo concettuale.

P R E S I D E N T E . Vorrei che lei mi dicesse quali sono, perchè il problema interessa molto da vicino la Presidenza.

T O M A S S I N I . Mi pare che sia stato presentato un emendamento, poi ritirato dal senatore Oliva, che proponeva la stessa questione.

P R E S I D E N T E . Il ritiro è cosa ben diversa: la preclusione avviene sui voti e sulle decisioni e non sulle intenzioni dei singoli membri dell'Assemblea.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, ritengo che questi emendamenti siano da

respingere, e questo per una convinzione morale profonda.

Noi, proprio per non riaprire degli steccati, abbiamo ritenuto opportuno fare nostre le formulazioni all'articolo 1 e all'articolo 2 avanzate dal senatore Leone. Era presente in noi la gravità della situazione e quelle che potrebbero essere le conseguenze che si verificherebbero nel Paese.

Chiedo, avendo tutti dimostrato spirito concorde sotto questi aspetti, se dobbiamo ora accettare emendamenti che, nella pratica esecuzione, porterebbero nel nostro Paese ad una divisione nella magistratura, o meglio tra magistrature di orientamento cattolico e magistrature di orientamento laico. (*Vivaci commenti dal centro*). Indubbiamente nella prassi si verificheranno orientamenti giurisprudenziali di natura preferenziale che in breve tempo risulteranno notori con relative ovvie conseguenze.

Per questi motivi, con profonda coscienza e senso di responsabilità, posto che già sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, a nome del Gruppo liberale invito l'Assemblea a respingere gli emendamenti proposti.

I A N N E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le parole del Ministro e soprattutto dopo l'illustrazione fatta da illustri ed insigni colleghi della Democrazia cristiana dei loro emendamenti, si è creata in questa Assemblea una certa atmosfera e senza dubbio ad ognuno di noi si è posto un problema: certo almeno noi ce lo siamo posto con estrema tranquillità di coscienza e di animo.

Per questo vorrei far osservare alcune cose con molta pacatezza e con quella franchezza ed estrema chiarezza che è costume e carattere mio personale e del mio partito.

Innanzitutto una domanda: davvero possiamo ritenere che tale norma è proponibile quando noi abbiamo votato ieri l'articolo 3, che prevede le cause ed i motivi per cui è possibile in Italia pronunciare il divorzio e quando abbiamo migliorato, attraverso gli emendamenti proposti dal senatore Leone, lo stesso articolo 3, non solo sotto il profilo tecnico-giuridico, ma nella sostanza?

Io mi chiedo se davvero questo emendamento, che viene presentato alla nostra attenzione e che può creare della suggestione, possa essere proposto.

F R A N Z A . Non toglie nulla perchè al compimento del quattordicesimo anno il divorzio si può concedere.

I A N N E L L I . Io sto parlando con estrema chiarezza e sto pensando a voce alta, perchè noi siamo abituati così.

Badate bene, colleghi, che, a mio avviso, noi ci troviamo sempre, in ogni caso, di fronte a famiglie già minate e già dissolte, di fronte a famiglie in cui è intervenuta la separazione da cinque, da sei, da sette anni, cioè di fronte a famiglie in cui la convivenza è impossibile.

Io chiedo a voi, colleghi democristiani, con estrema chiarezza: ma davvero voi volete ritardare lo scioglimento del matrimonio per una famiglia che è soltanto tale in senso formale, perchè ci sono dei figli minori? Ma la presenza dei figli minori c'era già quando questi coniugi decisero di porre fine alla loro convivenza, alla loro unione familiare, perchè è chiaro che si erano create delle condizioni di impossibilità di convivenza, di impossibilità di portare ancora avanti un *ménage* domestico. La legge introduttiva del divorzio si riferisce a casi patologici, a famiglie già separate da molto tempo.

Non crediate, onorevoli colleghi, che, attraverso questo emendamento, si possa davvero salvare la famiglia.

Non sono luoghi comuni, queste sono ragioni di ordine generale.

E c'è un'altra ragione sulla quale mi faceva riflettere poco fa un collega. Io sono un magistrato (*commenti dall'estrema destra*); non possiamo dare una grossa latitudine al magistrato in questa delicatissima materia. E ciò lo abbiamo riconosciuto quando abbiamo votato l'articolo 1 così co-

me è stato votato dall'Assemblea. Abbiamo riconosciuto, è vero, una possibilità di indagine al magistrato, ma sempre circoscritta e sempre richiamando le cause, i motivi previsti dall'articolo 3...

P R E S I D E N T E . Senatore Iannelli, la vorrei pregare, mi scusi il consiglio, di parlare più piano, non solo a vantaggio della sua salute, ma per evitare che gli altri che bisbigliano alzino la voce perchè sono coperti dalla sua. Qui c'è una gara a chi parla più forte, per cui io finisco per non sentire nulla. Me ne dispiaccio, perchè vorrei seguire il suo intervento.

I A N N E L L I . Ripeto, signor Presidente, per gli onorevoli colleghi che non hanno ascoltato: noi che abbiamo già votato l'articolo 1 ed abbiamo riconosciuto una indagine sì, al magistrato, ma limitata, in quanto il magistrato deve pur sempre tener presenti le cause richiamate dall'articolo 3, non possiamo, ora, approvare questo emendamento in quanto daremmo al magistrato una intensa autorità, una maggiore e più ampia facoltà di indagine. Davvero allora si potrebbero determinare dei casi di ingiustizia, perchè i magistrati di fronte a casi analoghi potrebbero pronunciarsi in modo difforme e si creerebbero delle sperequazioni anche perchè non c'è una legge da interpretare, non c'è una norma da esaminare, ma situazioni delicate da accertare, in cui vengono in rilevanza motivi psicologici, motivi umani che sfuggono al tecnico del diritto e che invece sono molto più importanti di tutti gli altri motivi di ordine giuridico. Allora, onorevoli colleghi, per queste ragioni io ritengo che l'emendamento non vada accolto. Grazie.

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Molto sinteticamente onorevole Presidente; io e i miei amici voteremo contro questo emendamento per le seguenti ragioni. Innanzi tutto perchè non ammettiamo che nella concezione del divorzio qual è alla base di questa legge, alla realtà sociale e familiare e alla libertà che viene introdotta nel sistema con le possibilità di scioglimento del matrimonio venga sostituita una specie di condanna a rimanere uniti. Se questo emendamento fosse approvato, noi stabiliremmo che per un determinato periodo di tempo il divorzio non possa essere ammesso. Debbo aggiungere, e siamo tutti padri di famiglia e quindi sensibilissimi alla cura amorosa dei figli, che la considerazione dei figli minori è già prevista, a parte tutto il complesso della legge, dall'ultimo capoverso dell'articolo 4, che stabilisce che il Presidente del tribunale, qualora ritenga motivamente che sussistano concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore « entro un termine non superiore a sei mesi » dice la legge, « non superiore ad un anno », dice l'emendamento n. 4. 13 che noi abbiamo discusso e fissato come punto di riferimento, nella mediazione del senatore Leone.

Mi si dirà che la situazione critica per i figli può travalicare la durata di un anno, ma voi capite che se nel limite massimo di un anno non si riesce a creare una situazione migliore, ad organizzare l'avvenire di questi figli sia da parte del padre che della madre, è di tutta evidenza che in tal caso si tratta di una situazione irrimediabile; e allora, invece che introdurre nella specie gli avvocati, i magistrati e le sentenze, è meglio che l'esercizio del potere-dovere che la legge riconosce al giudice si esplichi nell'adozione dei provvedimenti necessari circa la patria potestà e il suo esercizio, per quanto riguarda l'avvenire morale e materiale dei figli, con esplicito riferimento al diritto di vigilare e al dovere di collaborare da parte dei coniugi, anche divorziati, agli effetti della educazione e dell'avvenire dei figli.

Per queste ragioni voterò, con i miei amici, contro questo emendamento.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevole Presidente, la situazione è chiara. Con i voti di ieri il Senato ha accettato di introdurre il divorzio nella legislazione familiare italiana che è dunque cosa acquisita, salvo il voto finale. Ma gli antidivorzisti tentano con tutti i mezzi di limitare, di diminuire, di limare e di rosicchiare l'area di applicazione del principio stabilito, e non rifuggono in ciò dall'avvalersi di ogni possibile mozione di sentimenti e di ogni accento patetico allo scopo di giustificare questa loro opera che è legittima, ma che dovrebbe svolgersi più allo scoperto.

Riconosco che il senatore Montini, il quale ha sostenuto per primo la nuova formulazione, non ha mancato per parte sua di scendere allo scoperto. E ciò con quel significativo suo richiamo alla norma del codice civile la quale disporrebbe appunto in un caso particolare ma non in particolare per i minori, di rinviare di cinque anni certe decisioni in sede di divisione testamentaria, allorquando qualcuno potesse riportarne nocumento. Ho detto richiamo significativo, perchè le argomentazioni che avete poi addotto si riferiscono al pregiudizio morale che i minori potrebbero subire da una dichiarazione di scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre il richiamo varrebbe semmai per quello materiale di cui l'analogia del senatore Montini ha chiaramente manifestato il fondo e il contenuto.

È sintomatico anche il fatto dei progressivi arretramenti che, in merito al limite di età, sono venuti facendo i nostri colleghi del fronte antidivorzista; questo piccolo cabotaggio sui margini temporali che di per sè, denunciando la predisposizione a chiedere di più per ottenere di meno, svela il carattere, il significato, il contenuto, la morale della proposta in esame. All'inizio erano i figli minori e quindi fino agli anni 21; poi quelli di 16 anni, e adesso, grazie al senatore Nencioni che ha gettato per salvare l'emendamento la sua funicella di salvataggio, ci troviamo sugli anni 14. E forse, se il nostro Presidente non ci ricordasse che il tempo urge, non mi stupirei che si potrebbe anche scendere più giù: ai 12, ai 10, agli 8 anni, pur di ridurre di qualche po' l'area di applicazione del nuovo istituto che voi respingete in via di principio, salvo poi a mercanteggiarne i limiti. (*Vivaci commenti dal centro. Richiami del Presidente*).

Noi giudichiamo, onorevoli colleghi, che voi abbiate in modo nobile e meritevole combattuto la vostra battaglia di principio. So per esperienza diretta come in sede di Commissione Leone abbiate validamente sostenuto una serie di emendamenti parte dei quali noi abbiamo accettato. Ma prolungare ora l'azione di piccolo corrodimento delle basi di quanto è stato già acquisito non può spiegarsi che col tentativo di salvare una facciata politica da inesistenti insidie. È naturale quindi che il Gruppo comunista respinga l'emendamento o gli emendamenti che andranno in votazione.

P I E R A C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Il Gruppo socialista è contrario all'emendamento per una serie di ragioni in parte illustrate anche da altri oratori. La prima è infatti quella citata poco fa dal senatore Veronesi, ed è di sostanza perchè se è vero che qualsiasi norma è interpretata dal giudice e quindi c'è sempre una possibile difformità di interpretazione, è anche vero che in una materia così delicata aprire la via ad un potere larghissimo, pressochè assoluto, del giudice è rischioso, vorrei dire dal vostro stesso punto di vista perchè può aprire una serie di situazioni contraddittorie perfino territorialmente, nel senso più assurdo che sia possibile immaginare: ovvero di una larghezza estrema di divorzio in una città, di una rigidità estrema in una altra vicina, e poi anche di una variabilità a seconda dei gradi di appello della magistratura. E io vorrei che si riflettesse su questo perchè, mentre pensiamo di introdurre una norma a maggior tutela dei figli e della giustizia, rischiamo invece di introdurre una norma che può creare una serie di sperequazioni più gravi certamente di quelle che

una legislazione uniforme e chiara, come quella che stiamo introducendo, produca.

La seconda considerazione è ancora di carattere sostanziale ed è questa: non è affatto convincente che la coesistenza obbligata di due coniugi che hanno dei figli minori, imposta da una sentenza, da un giudice, dia a questi figli una tutela maggiore di un regime di divorzio. Quale mai sarà infatti la situazione di questi minori che dovranno convivere tra due persone che hanno chiesto il divorzio, che rifiutano la coesistenza, che non vogliono assolutamente stare insieme (perchè siamo di fronte a una causa di divorzio, non di separazione, in quanto questa probabilmente c'è già stata)? E quale mai sarà il clima in cui crescono questi figli? Quale mai sarà la tutela di questi figli in una coabitazione obbligata in cui giorno per giorno, ora per ora, si riprodurrà fra i coniugi il dissidio terribile e profondo? Vorrei veramente che da questo punto di vista cercaste di meditare che una norma apparentemente attraente rischia di creare dei maggiori drammi proprio nelle esistenze più tenere, proprio in quei giovani al di sotto dei 14 anni che dovranno subire un modo di vivere certamente molto peggiore, molto meno umano di una tutela stabilita dalla legge. Ve lo immaginate un bambino che deve assistere al dissidio violento di due persone che solo il giudice ha obbligato a stare insieme perchè si rifiutano umanamente e moralmente di convivere? (*Proteste dall'estrema destra*). Dunque prima ancora che sulle questioni giuridiche noi, in certo qual modo rovesciando la vostra posizione, preghiamo voi e la vostra coscienza di meditare se dietro un'apparente tutela dei minori non introduciate una norma che invece crea un dramma maggiore e lacera le coscienze dei giovani proprio nel momento della loro formazione.

Infine una considerazione giuridica che, sommessamente, dobbiamo pur sempre sottomettere al Presidente della nostra Assemblea. Ed è che a noi pare che esista una preclusione, perchè la materia dei figli e dei casi di scioglimento di matrimonio è stata regolata dall'articolo 3. Ed era in quella disciplina che questo caso rientrava. Non avendolo noi introdotto ieri nell'articolo 3, e avendo trattato e regolato la materia dei figli, a nostro parere abbiamo espresso chiaramente la decisione di non includere questo caso tra quelli che sono previsti per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi (*commenti dall'estrema destra*).

In conclusione per ragioni sostanziali e procedurali riteniamo che questo emendamento del matrimonio dei coniugi. (*Commenti dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Pieraccini, poichè ella si è rivolta a me, le dico che non condivido affatto queste sue osservazioni, in primo luogo perchè il silenzio non preclude niente e in secondo luogo perchè non abbiamo votato nessuna norma che stabilisse che tutti i casi di scioglimento del matrimonio fossero riservati esclusivamente all'articolo 3.

Potrei convenire con lei che forse il collocamento più idoneo non è l'articolo 4, ma si tratta solo di un problema di collocamento e non di preclusione. Questo per la chiarezza, in modo che non restino dubbi sulla condotta della Presidenza del Senato in questa materia.

G R O N C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R O N C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ognuno di voi sa che io sono, vorrei quasi dire fortunatamente, libero da ogni impegno di partito e quindi sono padrone di esprimere in piena libertà la mia opinione sulle questioni di ogni genere che siano sottoposte non soltanto alle Assemblee, ma anche all'attenzione pubblica. Ebbene, di fronte alla questione di cui si discute in questo momento io vorrei anzi tutto rivolgermi al senatore Terracini — di cui ho grande stima per aver svolto con lui un delicato lavoro per il Regolamento del Senato ed anche per la sua condotta in genere nella discussione dei più importanti problemi — per dirgli non essere giusto che degradasse a pura manovretta studiata all'ultima ora, per salvare una certa situazione o posizione che

dir si voglia, una preoccupazione che è altamente rispettabile perchè riguarda i figli (*vivi applausi dal centro e dall'estrema destra*) e li riguarda in un periodo della vita nel quale evidentemente, se non hanno un protettore, non sono assolutamente in grado di proteggersi da se stessi.

Le opinioni che sono state addotte contro l'emendamento in questione — mi perdonino i colleghi. — non mi sembra che abbiano valore così determinante da poter affermare con tranquilla coscienza che esso debba essere respinto. Anzitutto la questione dell'incompatibilità, per così chiamarla, con ciò che è stato precedentemente approvato mi pare che non sia considerata valida neppure per opinione del Presidente della nostra Assemblea, e quindi non mi indugio su di essa. E neppure può dirsi valida l'osservazione del collega Galante Garrone riferentesi alla salvaguardia degli interessi della prole che sono considerati nei successivi articoli di questa legge. Il collega Galante Garrone ne ha parlato ponendovi su un notevole accento, ma, ad una considerazione spassionata e realistica, il momento più decisivo per una efficace difesa della prole, specialmente minore, è quello in cui si deve procedere alla separazione definitiva dei coniugi. Non è un voler accentuare arbitrariamente un aspetto della casistica, che sarà effettivamente molto larga e minuziosa, il riconoscere che fra le cause che divideranno i due coniugi non saranno estranei dissensi di interessi materiali; e questi, quando vengono a contrasto anche nella vita di ogni giorno, minano più intimamente la concordia e la coesione della famiglia. Compare col suo cieco egoismo la dea Discordia, che mette l'un contro l'altro anche i fratelli. Allora va riflettuto che proprio nel momento in cui il giudice non può non valutare nella sua coscienza della accoglibilità della domanda, non può prescindere dal fatto che questi interessi possono prevalere. Ed in tal caso poco vale che vi sia un meccanismo successivo tendente a tutelare i figli, specialmente minori. Quando la situazione è spezzata e quando le strade hanno già portato assai più lontano i due protagonisti, le questioni di equità e di rispetto scrupoloso dei diritti diventeranno molto più difficili e la difesa dei figli perciò, io credo, nella maggior parte dei casi sarà inefficace e precaria.

Ed allora perchè non volete affidare al giudice, che deve esser considerato l'unico il quale possa obiettivamente giudicare fra le ragioni esposte dai coniugi, la facoltà di decidere od almeno di tentare un richiamo alla coscienza di essi, tanto più che questa facoltà non può che applicarsi ad una situazione che il tempo porterà rapidamente a superare? Evidentemente infatti quello che è riferibile al minore di 14 anni sarà tra non molto riferibile allo stesso minore che avrà 15 o 16 anni; quindi anche se la situazione fosse così pregna di incognite come molti di voi la immaginano, la questione potrebbe essere riesaminata dopo una dilazione tutt'altro che inutile per i figli a sistemare la loro posizione.

Ecco le ragioni per le quali mi sento in coscienza di dare voto favorevole a questo emendamento: non per una qualsiasi manovra o un qualsiasi tentativo di salvare il salvabile, ma perchè ritengo che la facoltà concessa al giudice non possa che essere provvidenziale per i minori.

Nel concludere, lasciatemi dire che mi sorprende che il collega Iannelli, magistrato, palesi così poca fiducia nella rettitudine o nella idoneità del giudice se egli dice che è pericoloso od almeno inopportuno affidare ad esso una facoltà molto più larga di quanto molti colleghi ritengono utile o necessario.

Ho espresso affrettatamente questa mia opinione non tanto perchè io pensi che la mia parola possa influire sulla decisione dell'Assemblea quanto per porre in chiaro quale, secondo me, modestamente, sia la posizione che dovrebbe essere tenuta presente nel voto che ci accingiamo ad esprimere. (*Vivi applausi dal centro e dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato non credo che presenti elementi di novità perchè

si tratta di un problema che abbiamo già ampiamente dibattuto durante il corso di questa appassionata discussione. Infatti ci siamo chiesti se lo scioglimento del matrimonio provocava o non provocava davvero dei danni ai figli, specie minori; e abbiamo risposto a questo interrogativo credo con chiarezza; abbiamo detto che indubbiamente i figli ricevono un pregiudizio dalla dichiarazione di scioglimento di matrimonio ma che uguale pregiudizio e forse maggiore ricevono i figli dei separati cioè dei coniugi non divorziati. Credo di aver dato la dimostrazione di questo nostro assunto perchè tutto il disegno di legge in discussione parte da una premessa che, onorevoli colleghi, noi non possiamo dimenticare e che pare invece sia stata trascurata dai colleghi che hanno preso la parola per sostenere la tesi contraria, cioè dalla premessa che lo scioglimento del matrimonio opera nel momento in cui la frattura della famiglia, la sua disgregazione si è già verificata. E allora il problema secondo noi si sposta sul piano della maggiore tutela dei figli minori, non soltanto dei figli di età inferiore ai 14 anni. Non è neppure questione di dare una maggiore o minore discrezionalità al magistrato o di avere una maggiore o minore fiducia in questo. Si tratta invece di formulare delle norme a tutela della posizione patrimoniale dei figli che si vengono a trovare in questa situazione. A noi sembrava, attraverso i colloqui che abbiamo avuto in questi giorni con i rappresentanti di tutti i Gruppi politici e soprattutto con quelli della Democrazia cristiana, che queste norme a tutela dei figli minori fossero ormai acquisite nel momento in cui abbiamo previsto il prolungamento del termine da sei mesi ad un anno e abbiamo dato maggiore valore al tentativo di conciliazione che deve fare il Presidente del tribunale, nel momento in cui abbiamo previsto l'impugnazione del pubblico ministero per i provvedimenti riguardanti gli interessi patrimoniali dei minori, nel momento in cui abbiamo previsto tutta un'altra serie di garanzie a favore dei figli, e di ciò discuteremo a proposito degli articoli 5, 6 e seguenti di questa legge. Sicchè la situazione patrimoniale dei figli e anche quella morale è tutelata perchè ci siamo interessati del problema della patria potestà, del problema della vigilanza e dell'educazione dei figli minori. Sembrava a noi perciò che questi problemi fossero stati risolti con l'acquisizione di queste nuove norme formulate appunto a tutela della situazione dei figli.

Oggi invece si ritorna all'origine del problema e si dice che il magistrato potrebbe non concedere lo scioglimento del matrimonio in presenza di figli minori o meglio in presenza di un grave pregiudizio per questi figli.

Allora resta il problema di fondo che noi abbiamo sviscerato in tutti i suoi termini: cioè quando si è verificata la disgregazione del nucleo familiare, quando sono decorsi 5, 6 o 7 anni dal momento della separazione e quando il Presidente del tribunale ha esperito inutilmente nel corso di un lungo anno il tentativo di riconciliazione, non resta che prendere atto di questa situazione grave, penosa, pietosa e provvedere allo scioglimento del matrimonio prevedendo tutte le norme a difesa e a tutela dell'interesse dei figli minori.

Per queste ragioni, signor Presidente, non posso che dichiararmi contrario all'emendamento sostitutivo che ci è stato proposto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Su un punto come quello in esame, che è obiettivamente importante e che determina contrasto tra i gruppi dei sostenitori e degli avversari del divorzio, punto che è diventato ancora più significativo in seguito a tale contrasto, il Governo conferma la sua posizione rimettendosi alla decisione dell'Assemblea.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Torelli, Burtulo, Pelizzo, Berlanda, Varaldo, Genco, De Zan, Bisori, Piccolo, Colleoni, Carraro, Follieri, Bisantis, Bartolomei, Verrastro, Franca Falcucci, Lombardi, Sammartino, Oliva e Perrino hanno richiesto che

la votazione sull'emendamento 4. 19, presentato dal senatore Follieri e da altri senatori e così formulato: *Anteporre il seguente comma*: « Il giudice può non pronunciare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili quando essi risultino gravemente pregiudizievoli ai figli minori di 14 anni », sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. I senatori che intendono astenersi deporranno le due palle, la bianca e la nera, nell'urna centrale sulla quale è scritto « Astenuti ».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bloise, Bo, Boano, Bonadies, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Coppola, Corrao, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Di Grazia, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Fiorentino, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Grimaldi, Gronchi, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

Jannuzzi,

La Penna, La Rosa, Latanza, Lauro, Leone, Levi, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Manironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montale, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Santero, Scardaccione, Scelba, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Ven-

turi Lino, Veronesi, Verrastro, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

È in congedo il senatore Donati.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4. 19 presentato dai senatori Follieri, Filetti ed altri all'articolo 4 del disegno di legge:

Senatori votanti	315
Maggioranza	158
Favorevoli	153
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, avverto che, alla conclusione dell'esame di tutti gli emendamenti all'articolo 4, la seduta sarà tolta. Successivamente si riunirà il Comitato di coordinamento.

Avverto altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è convocata alla sala Pannini per le ore 16,15, per esaminare l'andamento dei nostri lavori in ordine al disegno di legge sul divorzio e al cosiddetto « decretone ».

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ritiro l'emendamento 4. 20 con il quale proponevo di aggiungere, all'emendamento 4. 19 testè votato le parole: « o non sia provveduto alla sistemazione dei figli inabili ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 16, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, sul quale il relatore è contrario e il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi

Essendo dubbio il risultato della votazione si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 4. 2 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 17, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3 non accettato dalla Commissione e della cui necessità il Governo non si dichiara convinto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, per il quale il relatore si è dichiarato contrario e il Governo si rimette all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Brusasca e da altri senatori.

O L I V A . Signor Presidente, questo emendamento è precluso, non essendo stato approvato l'emendamento 4. 2.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, mantiene l'emendamento 4. 6?

O L I V A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva insiste per la votazione dell'emendamento 4. 7?

O L I V A . Noi insistiamo in via principale per la votazione di questo emendamento, secondo il quale il termine a disposizione del Presidente e del giudice istruttore per un rinvio della procedura (ora previsto fino a sei mesi) viene portato ad un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai due anni.

L'emendamento si riferisce principalmente alle ipotesi di tutela del coniuge malato e dei figli minori, su cui abbiamo espresso il nostro voto segreto pochi minuti fa.

Poichè la nostra proposta è caduta, è evidente che riprende tutto il suo vigore la necessità che il giudice abbia ampi poteri di rinvio e sospensione, non limitati a sei mesi, e neppure al solo anno che siamo riusciti, per merito del senatore Leone, a strappare ai nostri contraddittori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 7, per il quale la Commissione si è dichiarata contraria e il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova mediante il procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 4. 13, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 15, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Vorrei prospettare — non so se il Regolamento e la prassi lo consentano — il fatto che (sono arrivato in Aula in un momento tardivo perchè mi ero momentaneamente allontanato subito dopo la votazione) le perplessità dell'onorevole Ministro si sono ripercosse nel mio animo, per cui sarei disposto a rinunziare a parte del mio emendamento 4. 16. Noi proponevamo di sostituire le parole: « in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto » con le altre: « di residenza del ricorrente », e si aggiungeva la comunicazione all'ufficiale dello stato civile. Ebbene, le perplessità del Ministro mi hanno indotto a meditare sull'ordinamento dello stato civile. Se l'Assemblea, che è la stessa di prima e lei, signor Presidente (non so quale sia la prassi del Senato, io sono novellino di quest'Assemblea) lo consentissero, io, essendo il presentatore, sarei disposto a far rimettere l'emendamento in votazione solo in maniera parziale.

P R E S I D E N T E . No, onorevole Leone, non possiamo.

L E O N E . Non fa niente, signor Presidente, non è grave danno.

P R E S I D E N T E . Il danno che faremmo per ripararne uno così piccolo sarebbe ancora più grave.

L E O N E . Io vorrei augurarmi soprattutto che la Camera non lo modificasse ancora una volta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi oggi, in seduta pubblica, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14,40*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari